

DELIBERAZIONE N° X / 5656

Seduta del 03/10/2016

Presidente ROBERTO MARONI

Assessori regionali FABRIZIO SALA Vice Presidente

VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSI

SIMONA BORDONALI FRANCESCA BRIANZA CRISTINA CAPPELLINI

LUCA DEL GOBBO

GIOVANNI FAVA

GIULIO GALLERA

MASSIMO GARAVAGLIA

MAURO PAROLINI ANTONIO ROSSI ALESSANDRO SORTE

CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Claudia Terzi

#### Oggetto

MISURE TEMPORANEE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE – APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE CON ANCI LOMBARDIA, ARPA LOMBARDIA E GLI ENTI LOCALI E DELLO SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE AMBIENTALE DEI GENERATORI DI CALORE ALIMENTATI A BIOMASSA LEGNOSA

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Gian Luca Gurrieri

Il Direttore Generale Mario Nova

L'atto si compone di 26 pagine di cui 18 pagine di allegati parte integrante



**VISTO** il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 – "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

#### VISTI:

- il Piano Regionale degli Interventi per la qualita' dell'Aria (PRIA) approvato con d.G.R. 06/09/2013 n. 593;
- la legge regionale 11/12/06, n. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";

**RICHIAMATE** le delibere regionali d.G.R. 30 aprile 2015, n. 3523 e d.G.R. 13 giugno 2016, n. 5299 relative al monitoraggio dello stato di attuazione del PRIA;

**DATO ATTO** che l'ambito territoriale lombardo si colloca nel più ampio contesto del bacino padano, caratterizzato da peculiari condizioni orografiche e meteoclimatiche che determinano una significativa vulnerabilità ambientale sotto il profilo della qualità dell'aria, favorendo l'aumento delle concentrazioni di inquinanti, in particolare di polveri sottili e ossidi di azoto, e producendo situazioni di inquinamento particolarmente diffuse tali da rendere difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;

**CONSIDERATO** che in ragione di tale collocazione, Regione Lombardia ha da tempo attivato misure di risanamento significative e talvolta impattanti dal punto vista socio-economico per cittadini e imprese, tra cui le misure di limitazione alla circolazione dei veicoli più inquinanti, la limitazione all'utilizzo dei combustibili più inquinanti e l'introduzione di limiti emissivi più stringenti per le industrie;

**CONSIDERATO** inoltre che Regione Lombardia ha avviato una intensa e positiva attività di coordinamento e armonizzazione delle politiche di intervento con le altre Regioni e Province autonome del bacino padano attraverso una costante interlocuzione, sia in sede politica che tecnica;

**RITENUTO** che l'azione regionale necessita comunque di un intervento coordinato con il livello nazionale al fine di individuare le ulteriori azioni utili al processo di raggiungimento dei valori limite, come avviato all'interno dell'Accordo di bacino padano sottoscritto a dicembre 2013;

#### **CONSIDERATO** in oltre che:

- il PRIA individua misure strutturali - e cioè attuate permanentemente su aree vaste -



di breve, medio e lungo periodo la cui attuazione consente di ridurre progressivamente le emissioni in atmosfera con la finalità di conseguire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;

- il PRIA non prevede il ricorso a misure temporanee a carattere emergenziale in quanto non ricorrono in linea generale, ed in particolare per il PM10, le condizioni previste all'art.10 commi 2 e 3 del D.lgs. 155/10 aventi ad oggetto specifiche circostanze contingenti, non aventi carattere strutturale o ricorrente, che possano causare un superamento non prevedibile o contrastabile attraverso il Piano di carattere strutturale;
- all'interno del bacino padano l'inquinamento, in particolare da polveri sottili (PM10), in inverno ha carattere strutturale e non episodico per cui è inappropriato parlare di episodi emergenziali e imprevedibili stante l'estensione sia territoriale che temporale del fenomeno;
- l'instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti persistenti per un lungo periodo può determinare fenomeni di accumulo e di aumento delle concentrazioni su porzioni del territorio regionale;

**PRESO ATTO** che sono emerse tuttavia, da parte dei Comuni coinvolti da tali fenomeni di accumulo, esigenze di interventi ulteriori, avente carattere locale e temporaneo, rispetto alle misure strutturali regionali;

**CONSIDERATO** che le misure temporanee e locali incidono sulla riduzione delle emissioni di inquinanti primari (direttamente immessi in atmosfera) mentre non incidono con efficacia sulla riduzione della concentrazione di inquinanti di natura secondaria, inquinanti che si formano a seguito di reazioni tra gas già presenti in atmosfera, prevalenti in condizioni meteorologiche sfavorevoli alla dispersione dell'inquinamento;

**CONSIDERATO** che tuttavia l'introduzione di misure temporanee territoriali possono avere effetti di mitigazione delle emissioni di inquinanti primari a livello locale anche se potrebbero non essere riscontrabili a livello di concentrazioni rilevate;

**EVIDENZIATO** che i Comuni lombardi hanno chiesto a Regione Lombardia di svolgere un ruolo di regia e coordinamento nell'attuazione di misure temporanee locali;

**RICHIAMATO** il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Ambiente, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – ANCI – sottoscritto il



30 dicembre 2015, in cui sono stati definiti ulteriori impegni a tutela della qualità dell'aria, il quale prevede, in particolare, che le parti favoriscano e promuovano l'attuazione di "misure d'urgenza omogenee e temporanee";

**CONSIDERATO** che la previsione di cui al Protocollo d'intesa è stata discussa all'interno del Tavolo istituzionale permanente previsto dalla LR n. 24/06, a partire dal documento di proposte presentato da ANCI Lombardia, ed attuata sulla base delle proposte emerse dai lavori del Tavolo tecnico appositamente costituito, al quale era stato demandato il compito di eseguire le valutazioni tecniche;

**CONSIDERATO** che al Tavolo tecnico hanno partecipato Regione Lombardia, presente con le diverse Direzioni Generali coinvolte, ANCI Lombardia, i Comuni, le Province, ARPA Lombardia e le diverse associazioni di categoria economiche, sociali ed ambientaliste;

**PRESO ATTO** che la proposta finale di misure temporanee a carattere locale e dei loro criteri attuativi è stata condivisa all'interno dell'ultimo incontro del Tavolo istituzionale avvenuto in data 7 luglio 2016;

**RICHIAMATO** l'articolo 15, comma 1, della legge 07.08.1990 n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

**VISTO** il documento predisposto dalla Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile – U.O. Aria, Clima e Paesaggio -, allegato alla presente deliberazione, che definisce lo schema di Protocollo di collaborazione per l'attuazione di misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale contenente in particolare le misure e le modalità di attivazione;

**EVIDENZIATO** che i soggetti individuati quali firmatari del Protocollo sono, oltre a Regione Lombardia, ANCI Lombardia, ARPA Lombardia e gli Enti locali aderenti, appartenenti, in particolare, agli Agglomerati di Milano, Bergamo e Brescia e alle zone A e B, ai sensi della zonizzazione di cui alla d.G.R. n. 2605/11;

**RITENUTO** che il Protocollo possa essere esteso anche ad ulteriori Comuni appartenenti alle altre zone del territorio regionale, ai sensi della zonizzazione di cui alla d.G.R. n. 2605/11, previa richiesta di adesione da inviare ad ANCI Lombardia e a Regione Lombardia;



**RITENUTO** che il Protocollo richiamato concerne attività di interesse comune per i firmatari ai sensi dell'art.15 della sopra citata legge n. 241/90 essendo finalizzato alla tutela della qualità dell'aria e alla salute dei cittadini;

**RITENUTO** che il Protocollo ha carattere di sperimentazione e che avrà validità fino al 15 aprile 2017, con possibilità di rinnovo;

**PRESO ATTO** delle comunicazioni di costituzione in mora – infrazione n. 2015/2043 e infrazione n. 2014/2147- da parte della Commissione europea per violazione della Direttiva 2008/50/CE, relativamente al biossido di azoto e al particolato, nei confronti dello Stato italiano, che vede direttamente coinvolta anche Regione Lombardia;

**EVIDENZIATO** che l'attuazione delle misure temporanee e locali previste dal presente Protocollo concorre alla riduzione delle emissioni e sarà pertanto comunicata, tramite lo Stato membro, alla Commissione europea anche nell'ambito delle procedure di infrazione da essa attivate per il rispetto della Direttiva 50/2008/CE;

**RITENUTO**, pertanto, di approvare lo schema di Protocollo di collaborazione per l'attuazione di misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale;

**DATO ATTO** che le misure temporanee, omogenee tra i Comuni aderenti, saranno attuate a livello comunale tramite specifica ordinanza;

**CONSIDERATO**, inoltre, che tra le misure temporanee a carattere locale individuate vi è quella di limitazione all'utilizzo dei generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in quanto il settore della combustione delle biomasse legnose ad uso civile risulta essere quello che contribuisce maggiormente alle emissioni di particolato primario in Lombardia;

**PRESO ATTO** che tali emissioni dipendono principalmente dalla tipologia di generatore, dalle sue caratteristiche energetiche ed emissive, dal tipo di biomassa legnosa utilizzata oltre che da una corretta gestione della combustione e dalla manutenzione dell'apparecchio stesso;



**RITENUTO** che per tali ragioni risulta importante introdurre, ai fini dell'applicazione di misure limitative temporanee in occasione di episodi acuti di inquinamento atmosferico, una classificazione ambientale dei generatori di calore in grado di identificare quelli caratterizzati da maggiori emissioni specifiche, nell'ottica anche di una gradualità di intervento;

**VISTA** la proposta di certificazione ambientale dei generatori di calore a biomassa legnosa individuata dal Gruppo di Lavoro specifico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), dell'Accordo di Programma di bacino padano del 2013, già concertata con i diversi soggetti coinvolti e in attesa di approvazione da parte del Ministero competente;

**CONSIDERATO** che tale proposta di certificazione introduce una classificazione dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa basata sulla introduzione di 5 classi ambientali (da 1 stella a 5 stelle) in funzione delle emissioni inquinanti specifiche e del rendimento;

**RITENUTO**, ai fini dell'applicazione delle misure temporanee e omogenee per il miglioramento della qualità dell'aria, di adottare la stessa proposta di classificazione;

**VISTO** il documento predisposto dalla Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile – U.O. Aria, Clima e Paesaggio -, allegato alla presente deliberazione, che definisce lo schema di classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa ai fini dell'attuazione di misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale;

**RICHIAMATA** la delibera n. 3965 del 31/07/2015 che ha introdotto disposizioni in merito alla installazione, manutenzione e censimento dei generatori di calore domestici a biomassa legnosa all'interno della disciplina che regolamenta gli impianti termici;

**RITENUTO** necessario, pertanto, ai fini dell'attuazione del Protocollo di collaborazione e conseguentemente dell'applicazione delle misure temporanee e omogenee per il miglioramento della qualità dell'aria, approvare lo schema classificazione che assegna ai generatori di calore alimentati a biomassa legnosa una specifica classe di qualità ambientale in relazione ai livelli prestazionali energetici ed emissivi;



**RITENUTO** che dall'applicazione dello schema di classificazione dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa non derivano oneri a carico dell'amministrazione regionale, dei cittadini e degli altri soggetti firmatari il Protocollo di collaborazione;

**RITENUTO** di condividere, con le Regioni del bacino padano, le misure temporanee e omogenee individuate all'interno del Protocollo di collaborazione al fine di conseguire una ampia applicazione su scala interregionale;

**RITENUTO**, infine, di attivare una cabina di regia coordinata a livello regionale per il monitoraggio delle attività previste dal Protocollo di collaborazione;

**VISTO** il risultato atteso del PRS Ter.09.08.271 "Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera";

**CONSIDERATO** che dal presente provvedimento non derivano oneri di natura finanziaria a carico del bilancio regionale;

RICHIAMATI i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

#### **DELIBERA**

richiamate le premesse, integralmente recepite e approvate:

- 1. di approvare lo schema di Protocollo di collaborazione per l'attuazione di misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale, riportato in Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. di approvare lo schema di classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa ai fini dell'attuazione di misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale, riportato in Allegato 2, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:



- 3. di condividere, con le Regioni e le Province autonome del bacino padano, le misure temporanee e omogenee individuate all'interno del Protocollo di collaborazione al fine di conseguire una ampia applicazione su scala interregionale;
- 4. di attivare una cabina di regia coordinata a livello regionale per il monitoraggio delle attività previste dal Protocollo di collaborazione;
- 5. di disporre che il Protocollo ha carattere di sperimentazione con validità fino al 15 aprile 2017, con possibilità di rinnovo;
- 6. di demandare la sottoscrizione del Protocollo di collaborazione all'Assessore all'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile;
- 7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Regionale della Regione Lombardia (BURL) e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale di Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

# "PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE PER L'ATTUAZIONE DI MISURE TEMPORANEE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE"

\*\*\*

La Regione Lombardia, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n.1, rappresentata							
da							
e							
l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani Lombardia – ANCI Lombardia – con sede in							
Milano, Via Rovello 2, rappresentata da							
e							
la Città Metropolitana di Milano, con sede in Milano, via Vivaio n.1, rappresentata dal							
Sindaco o dal Consigliere delegato							
e							
le città Capoluogo di Provincia rappresentate dai Sindaci o loro delegati							
e							
i Comuni lombardi aderenti, rappresentanti dai Sindaci o loro delegati							
e							
l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA Lombardia - con sede in							
Milano, via Rosellini n.17, rappresentata da							

# **PREMESSO**

a) che il miglioramento della qualità dell'aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera costituisce azione prioritaria ed imprescindibile dell'iniziativa di

- Regione Lombardia e dei Comuni ai fini della tutela e protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente;
- b) che per tali obiettivi Regione Lombardia ha emanato la L.R. 11 dicembre 2006, n. 24, recante "Norme per la prevenzione e la riduzione dell'emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente", caratterizzata da un approccio sistemico ed integrato rispetto alla rilevante e complessa problematica concernente l'inquinamento atmosferico;
- c) che l'ambito territoriale lombardo si colloca nel più ampio contesto del bacino padano, caratterizzato da peculiari condizioni orografiche e meteoclimatiche che determinano una significativa vulnerabilità ambientale sotto il profilo della qualità dell'aria, favorendo l'aumento delle concentrazioni di inquinanti, in particolare di polveri sottili e ossidi di azoto, e producendo situazioni di inquinamento particolarmente diffuse tali da rendere difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;
- d) che in ragione di tale collocazione, Regione Lombardia ha da tempo attivato misure di risanamento significative e talvolta impattanti dal punto vista socio-economico per cittadini e imprese, tra cui le misure di limitazione alla circolazione dei veicoli più inquinanti, la limitazione all'utilizzo dei combustibili più inquinanti e l'introduzione di limiti emissivi più stringenti per le industrie;
- e) che Regione Lombardia ha avviato una intensa e positiva attività di coordinamento e armonizzazione delle politiche di intervento con le altre Regioni del bacino padano attraverso una costante interlocuzione, sia in sede politica che tecnica;
- f) che l'azione regionale necessita di un intervento coordinato con il livello nazionale necessario ad individuare le ulteriori azioni utili al processo di raggiungimento dei valori limite;
- g) che tale consapevolezza ha portato alla sottoscrizione, a dicembre 2013, dell'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria tra cinque Ministeri (Ambiente e tutela del territorio e del mare, Sviluppo economico, Infrastrutture e trasporti, Politiche agricole e Salute) e le Regioni e Province autonome del Bacino Padano (Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trento e Bolzano) i cui lavori sono in fase di conclusione;

- h) che, in attuazione della Direttiva 2008/50/CE, del D.lgs. n. 155/10 e della LR n. 24/06, ha approvato nel settembre 2013 il nuovo Piano degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA);
- i) che il sopra citato Piano individua misure strutturali e cioè attuate permanentemente su aree vaste di breve, medio e lungo periodo la cui attuazione consentirà di ridurre progressivamente le emissioni in atmosfera con la finalità di conseguire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;
- j) che il PRIA non prevede il ricorso a misure temporanee a carattere emergenziale in quanto non ricorrono in linea generale, ed in particolare per il PM10, le condizioni previste all'art.10 commi 2 e 3 del D.lgs. 155/10 aventi ad oggetto specifiche circostanze contingenti, non aventi carattere strutturale o ricorrente, che possano causare un superamento non prevedibile o contrastabile attraverso il Piano di carattere strutturale;
- k) che all'interno del bacino padano l'inquinamento, in particolare da polveri sottili (PM10), in inverno ha carattere strutturale e non episodico per cui è inappropriato parlare di episodi emergenziali e imprevedibili stante l'estensione sia territoriale che temporale del fenomeno;
- l) che l'instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti persistenti per un lungo periodo può determinare fenomeni di accumulo e di aumento delle concentrazioni su porzioni del territorio regionale;
- m) che sono emerse, da parte dei Comuni coinvolti da tali fenomeni di accumulo, esigenze di interventi ulteriori, avente carattere locale e temporaneo, rispetto alle misure strutturali regionali;
- n) che alcune di queste misure avente carattere locale e temporaneo sono già state assunte singolarmente da parte di alcuni Comuni;
- o) che le misure temporanee e locali possono peraltro incidere solo sulla riduzione delle emissioni di inquinanti primari (direttamente immessi in atmosfera) mentre non incidono con efficacia sulla riduzione della concentrazione di inquinanti di natura secondaria, inquinanti che si formano a seguito di reazioni tra gas già presenti in atmosfera, prevalenti in condizioni meteorologiche sfavorevoli alla dispersione dell' inquinamento;

- p) che pertanto l'introduzione di misure temporanee territoriali possono avere solo effetti di mitigazione delle emissioni di inquinanti primari a livello locale e che potrebbero non essere riscontrabili a livello di concentrazioni rilevate;
- q) che i Comuni lombardi hanno chiesto a Regione Lombardia di svolgere un ruolo di regia e coordinamento nell'attuazione di misure temporanee locali;
- r) che il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Ambiente, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – ANCI – sottoscritto a dicembre 2015, in cui sono stati definiti ulteriori impegni a tutela della qualità dell'aria, prevede, in particolare, che le parti favoriscano e promuovano l'attuazione di "misure d'urgenza omogenee e temporanee";
- s) che si ritiene di individuare il PM10 quale inquinante da monitorare ai fini della costruzione di una procedura di attivazione di ulteriori misure locali e temporanee in quanto è l'inquinante che presenta le maggiori criticità per il rispetto dei valori limite stabiliti dalle norme;
- t) che l'attivazione di tali misure deve essere coordinata a livello territoriale in modo omogeneo al fine di garantire le stesse tipologie di intervento per tutte le categorie sociali ed economiche coinvolte;
- u) che tali misure saranno proposte alle altre Regioni del bacino padano;
- v) che l'attivazione di ulteriori misure, anche a carattere temporaneo, non può prescindere dalla necessità di potenziamento dei controlli sulle misure già vigenti, rappresentando un aspetto cardine dello sviluppo delle politiche di miglioramento della qualità dell'aria, in quanto consente il monitoraggio dell'effettivo grado di attuazione delle misure e quindi della loro reale efficacia;
- w) che Regione Lombardia proseguirà la propria azione di monitoraggio rivolta a tutte le fonti di inquinamento, puntuali e diffuse, con particolare riferimento agli impianti soggetti a normativa IPPC (monitorati anche attraverso l'applicativo AIDA) e agli aeroporti per i quali ha già realizzato specifiche campagne di monitoraggio con il supporto di ARPA Lombardia;
- x) che l'attività di potenziamento dei controlli di competenza comunale deve essere rivolta in particolare alle limitazioni vigenti sul traffico veicolare, sull'utilizzo della biomassa

legnosa in ambito domestico, sul divieto di combustioni aperto e sul divieto di spandimento dei reflui zootecnici nei periodi fissati, in quanto misure prioritarie per l'efficacia delle politiche di riduzione dell'inquinamento locale - con particolare riguardo al particolato fine - tese ad assicurare la massima tutela della salute dei cittadini;

- y) che è necessario proseguire con le politiche di potenziamento del Trasporto Pubblico Locale attraverso investimenti costanti nel tempo;
- z) che per il raggiungimento delle sopraccitate finalità di contenimento dell'inquinamento dell'aria si ritiene opportuno concertare e condividere con il sistema delle autonomie locali le iniziative e le modalità attuative utili ad una migliore omogeneizzazione dei provvedimenti e che il protocollo di collaborazione tra le diverse istituzioni territoriali, proposto come sperimentazione, è ritenuto uno strumento adeguato;
- aa) che l'articolo 15, comma 1, della legge 07.08.1990 n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- bb) che ANCI è l'associazione che costituisce il sistema della rappresentanza di Comuni, Città Metropolitane ed enti di derivazione comunale;
- cc) che la Città Metropolitana di Milano può svolgere un ruolo di coordinamento territoriale in attuazione dei principi di collaborazione e sussidiarietà in materia di tutela della qualità dell'aria, in armonia con quanto previsto dalla Legge regionale n. 24/06;
- dd) che i Comuni capoluogo di provincia possono allo stesso modo svolgere il ruolo di coordinamento territoriale dei Comuni limitrofi nell'attivazione delle misure temporanee;
- ee) che il monitoraggio delle attività previste dal presente Protocollo sarà effettuato all'interno di una cabina di regia regionale;

tutto ciò premesso,

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### Art. 1 – Premesse

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

### Art. 2 – Obiettivi del Protocollo

Il presente Protocollo disciplina la collaborazione tra le Parti al fine di definire ed attuare misure temporanee omogenee a carattere locale sul territorio regionale per il miglioramento e la tutela della qualità dell'aria. Il Protocollo è rivolto a tutti i Comuni lombardi e in particolare a quelli appartenenti agli Agglomerati di Milano, Bergamo e Brescia, alla zona A- pianura ad elevata urbanizzazione e alla zona B - pianura, come definiti ai sensi della zonizzazione regionale di cui alla d.G.R. 2605/11.

# Art. 3 – Impegni della Regione

Regione Lombardia riconosce il ruolo di coordinamento di ANCI Lombardia e della Città metropolitana di Milano in attuazione dei principi di collaborazione e sussidiarietà in materia di tutela della qualità dell'aria. Riconosce inoltre il ruolo di coordinamento territoriale dei Comuni capoluogo di provincia per l'attivazione delle procedure connesse alla attuazione delle misure temporanee di cui al precedente art. 2.

Regione Lombardia si impegna a:

- promuovere e incentivare l'adesione al presente Protocollo da parte dei Comuni lombardi;
- istituire una cabina di regia regionale per monitorare le attività previste dal presente Protocollo e proporre eventuali ulteriori sviluppi;
- coordinare azioni congiunte con le Regioni e le Province autonome del bacino padano in relazione all'attuazione di misure di carattere temporaneo;
- farsi portavoce presso il Ministero competente circa lo stato di attuazione di misure locali e temporanee aggiuntive rispetto a quelle strutturali identificate nel Piano regionale degli Interventi per la qualità dell'aria (PRIA);
- farsi portavoce presso il Ministero competente per l'approvazione e la conseguente attuazione delle misure individuate all'interno dell'Accordo del bacino padano, con particolare riferimento alla misura di sperimentazione per la

- riduzione della velocità dei veicoli in autostrada per la quale Regione Lombardia garantirà il necessario supporto tecnico;
- reperire risorse a livello regionale e statale da destinare prioritariamente a misure di sostegno del TPL e di incentivazione in favore di una mobilità delle persone e delle merci a basse emissioni e di un utilizzo della biomassa legnosa a minor impatto emissivo;
- mettere a disposizione, tramite ARPA Lombardia, i dati di rilevamento quotidiani degli inquinanti monitorati dalla rete regionale di qualità dell'aria, attraverso la predisposizione di un applicativo pubblicato sul sito regionale. In particolare l'applicativo riporterà i dati relativi alla media di PM10 rilevati quotidianamente, il numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei Comuni aderenti, l'avvio delle procedure di attivazione delle misure temporanee e il rientro nei limiti;
- raccogliere e sistematizzare i dati trasmessi dai Comuni aderenti relativi ai controlli effettuati.

# Art. 4 – Impegni di ANCI Lombardia

ANCI Lombardia si impegna a:

- promuovere l'adesione al presente Protocollo da parte dei Comuni lombardi;
- individuare i Comuni capofila con ruolo di coordinamento territoriale dei Comuni limitrofi;
- raccogliere le adesioni dei Comuni al presente Protocollo e comunicarle a Regione;
- partecipare alla cabina di regia prevista dal presente Protocollo per rappresentare le diverse istanze provenienti dai Comuni.

# Art. 5 – Impegni della Città metropolitana di Milano e dei Comuni capofila

Città metropolitana di Milano e i Comuni capofila si impegnano a:

- promuovere l'adesione al presente Protocollo da parte dei Comuni ricadenti nell'ambito di competenza territoriale, applicando laddove possibile il criterio della *continuità territoriale* al fine di evitare le c.d. "macchie di leopardo";
- coordinare l'avvio e l'attuazione delle misure temporanee e omogenee tra i Comuni ricadenti nell'ambito di competenza territoriale utilizzando l'applicativo pubblicato sul sito regionale;
- trasmettere a Regione Lombardia i dati relativi alle attività di controllo rendicontate dai Comuni aderenti.

# Art. 6 – Impegni dei Comuni aderenti

I Comuni aderenti al presente Protocollo si impegnano a:

- dare attuazione alle misure temporanee individuate nel presente Protocollo, al verificarsi delle condizioni di superamento continuativo dei limiti degli inquinanti ivi previste, attraverso l'emanazione delle rispettive ordinanze sindacali conseguenti alle rilevazioni sullo stato della qualità dell'aria effettuate da ARPA Lombardia e rese pubbliche da Regione Lombardia sul proprio sito;
- informare i cittadini sulle misure vigenti sia permanenti che temporanee a tutela della qualità dell'aria;
- a garantire la massima diffusione delle *buone pratiche* quotidiane a tutela della qualità dell'aria e della salute;
- potenziare le attività di controllo circa l'attuazione delle misure strutturali e temporanee vigenti;
- rendicontare le attività di controllo svolte al soggetto coordinatore di competenza (Città metropolitana di Milano o al Comune capofila).

# Art. 7 – Le misure temporanee omogenee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale

Le misure temporanee omogenee da attuare da parte dei Comuni aderenti sono articolate su due livelli in relazione alle concentrazioni e alle condizioni di persistenza dello stato di superamento del limite registrate dalle centraline ARPA per l'inquinante PM10 ed attivate come definito nel successivo art.8.

Le misure temporanee omogenee di **1º livello** sono: 7.1.

- A) Per i Comuni aderenti appartenenti agli agglomerati e alla zona A estensione delle limitazioni all'utilizzo dei veicoli Euro 0 benzina e Euro 0, 1 e 2 diesel (come da limitazioni vigenti) alle giornate di sabato, domenica e ai giorni festivi nell'articolazione oraria 7.30 19.30, per tutte le tipologie di veicoli già limitate in modo strutturale dalle dd.G.R. n. 7635/08 e n. 2578/14; vengono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui alla d.G.R. 2578/14, fatte comunque salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico;
- B) Per i Comuni aderenti appartenenti alla zona B, per i quali non sono vigenti le misure strutturali di limitazione del traffico, si applicano le limitazioni all'utilizzo dei veicoli Euro 0 benzina e Euro 0, 1 e 2 diesel di cui alle dd.G.R. n. 7635/08 e n. 2578/14, con l'ulteriore estensione alle limitazioni previste al punto A); vengono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui alla d.G.R. 2578/14, fatte comunque salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico;
- 7.2. Limitazione all'utilizzo delle autovetture private di classe emissiva Euro 3 diesel in ambito urbano dalle 9.00 alle 17.00 e dei veicoli commerciali di classe emissiva Euro 3 diesel dalle 7.30 alle 9.30. Si mantengono le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui alla d.G.R. 2578/14 con l'aggiunta dei veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada e fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico;

- 7.3. Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la *classe 3* stelle in base alla classificazione ambientale riportata in Allegato 2 alla d.G.R. n. 5656 del 3/10/16;
- 7.4. Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, *barbecue* e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite rappresentate dai piccoli cumuli di residui agricoli e forestali bruciati in loco;
- 7.5. Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
- 7.6. Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- 7.7. Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;
- 7.8. Invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;
- 7.9. Potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

Le misure omogenee e temporanee di **2º livello** (aggiuntive rispetto a quelle di 1º livello anche se non attivato) sono:

7.10. Estensione delle limitazioni per le autovetture private Euro 3 diesel nella fascia oraria 7.30-19.30 e per i veicoli commerciali nella fascia oraria 7.30 – 9.30 e 18.00 – 19.30. Si mantengono le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui alla d.G.R. 2578/14 con l'aggiunta dei veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico;

7.11. Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la *classe 4 stelle* in base alla classificazione ambientale riportata in Allegato 2 alla d.G.R. n. 5656 del 3/10/16;

# Art. 8 – Criteri per l'attivazione delle misure temporanee

Le misure temporanee omogenee a carattere locale si attuano previa emanazione delle ordinanze sindacali da parte dei Comuni aderenti.

Le misure si attivano, con articolazione provinciale, per i Comuni aderenti al protocollo appartenenti agli Agglomerati e alle zone A e B, in caso di superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (pari a 50 microgrammi/m³), calcolato quale media aritmetica dei valori registrati dalle stazioni di rilevamento attive con dati disponibili appartenenti al programma di valutazione, posizionate sul territorio delle singole province con esclusione delle stazioni poste in zona C – di montagna e in zona D - fondovalle.

I dati monitorati e validati da ARPA Lombardia sono messi a disposizione quotidianamente da Regione Lombardia attraverso un applicativo pubblicato sul sito istituzionale. L'applicativo riporterà la media per provincia dei dati di PM10 rilevati quotidianamente dalle stazioni del programma di valutazione posizionate negli Agglomerati e nelle zone A e B, il numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei Comuni aderenti, lo stato di attivazione delle misure temporanee e il rientro nei limiti.

Le misure temporanee di 1° livello si attivano al verificarsi del superamento del limite giornaliero di 50 microgrammi/m³ per sette giorni consecutivi, a partire dal giorno successivo (9° giorno dal primo superamento) dall'acquisizione ufficiale del dato regionale (8° giorno).

Le misure temporanee di 2° livello si attivano (sommandosi a quelle di 1° livello) al verificarsi del superamento della concentrazione giornaliera per il PM10 di 70

microgrammi/m³ per sette giorni consecutivi, a partire dal giorno successivo (9° giorno dal primo superamento) dall'acquisizione ufficiale del dato regionale (8° giorno).

In caso di avvenuto superamento del limite giornaliero per almeno 5 giorni consecutivi e dell'instaurarsi a scala regionale di condizioni meteo complessivamente molto favorevoli all'accumulo degli inquinanti per il giorno stesso e per i successivi 3 giorni, valutabili con elevata affidabilità della previsione secondo il bollettino "Meteo inquinanti" emesso da ARPA Lombardia, si anticipa l'attuazione delle misure temporanee dal giorno successivo. Viceversa, all'ottavo giorno dopo 7 giorni consecutivi di superamento, previsioni meteo molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti per il giorno stesso (8° giorno) e per il giorno successivo (9° giorno), valutabili con elevata affidabilità della previsione secondo il bollettino "Meteo inquinanti" emesso da ARPA Lombardia, determinano la non attivazione delle misure.

La sospensione delle misure di 1° e/o di 2° livello opera dopo due giorni consecutivi sotto i rispettivi limiti di 50 microgrammi/m³ e/o di 70 microgrammi/m³ con acquisizione del dato al 3° giorno da parte del sistema di rilevamento e conseguente efficacia dal 4° giorno.

# Art.9 – Attività di controllo circa la corretta attuazione delle misure temporanee

I controlli relativi all'attuazione delle misure temporanee di cui al presente Protocollo sono effettuati dai Comuni aderenti attraverso i propri organi di controllo e in particolare attraverso gli agenti di Polizia Locale, anche in riferimento specifico alle misure di limitazione all'utilizzo dei generatori di calore a biomassa legnosa. In quest'ultimo caso i controlli saranno di tipo documentale e basati sulla appartenenza del generatore ad una determinata classe di qualità ambientale secondo quanto definito nell'Allegato al seguente Protocollo.

Le sanzioni applicabili in caso di accertamento di violazione delle disposizioni di cui al presente protocollo sono individuate dalla specifica ordinanza emanata dai singoli Comuni.

# Art.10 - Durata del protocollo

Il presente Protocollo, avente carattere di prima sperimentazione, scade il 15 aprile 2017 e potrà essere rinnovato previo accordo tra le Parti. E' possibile, da parte dei Comuni, aderire al presente Protocollo anche successivamente al suo avvio, trasmettendo la richiesta di adesione formale ai Comuni capoluogo aderenti, ad ANCI Lombardia e a Regione Lombardia. Il Protocollo potrà essere esteso anche ad ulteriori Comuni appartenenti alle altre zone del territorio regionale, ai sensi della zonizzazione di cui alla d.G.R. n. 2605/11, previa richiesta di adesione da inviare ad ANCI Lombardia e a Regione Lombardia. Nel caso di Comuni appartenenti alle zone C e D, si applicheranno le misure di cui all'art.7 ad esclusione delle misure 7.1, 7.2 e 7.10, con riferimento al superamento della media di PM10 calcolata nelle stazioni del programma di valutazione ricadenti rispettivamente nelle zone C e D.

Regione Lombardia	ANCI Lombardia
Per adesione	
Per la Città metropolitana di Milano	
Per il Comune di	
Per ARPA Lombardia	
Milano,	

# CLASSIFICAZIONE AMBIENTALE DEI GENERATORI DI CALORE ALIMENTATI CON BIOMASSA LEGNOSA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE TEMPORANEE E OMOGENEE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE

#### AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA'

Ai fini dell'applicazione delle misure temporanee e omogenee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale, individuate dal "Protocollo di collaborazione per l'attuazione di misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale" (Allegato 1 alla d.G.R. n. 5656 del 3/10/16), e in particolare relativamente alle limitazioni di utilizzo dei generatori di calore domestici a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), è individuata la classificazione ambientale di seguito riportata.

Tale classificazione è finalizzata alla individuazione delle prestazioni energetiche ed emissive dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa, aventi una potenza termica nominale inferiore a 35 kW. Le limitazioni temporanee si applicano pertanto ai generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa individuati dalla presente classificazione.

Il settore della combustione delle biomasse legnose ad uso civile risulta essere il settore che contribuisce maggiormente alle emissioni di materiale particolato primario in Lombardia. Tali emissioni dipendono principalmente dalla tipologia di generatore, dalle sue caratteristiche energetiche ed emissive, dal tipo di biomassa legnosa utilizzata oltre che da una corretta gestione della combustione e dalla manutenzione dell'apparecchio stesso.

Per tali ragioni risulta importante introdurre, ai fini dell'applicazione di misure limitative temporanee in occasione di episodi acuti di inquinamento atmosferico, una classificazione dei generatori di calore in grado di identificare quelli caratterizzati da maggiori emissioni specifiche, nell'ottica anche di una gradualità di intervento. La classificazione assegna, quindi, ai generatori una specifica **classe di qualità** in relazione ai livelli prestazionali assicurati dai costruttori.

La presente classificazione è coerente con le vigenti disposizioni normative sia regionali (DGR n. 1118/13 e s.m.i.), nazionali (DM n. 37/2008, DM 28/12/12 e s.m.i. – c.d. "Conto termico", d.Lgs. n. 192/05) che comunitarie (Direttiva "Ecodesign" 2009/125/CE e relativo Regolamento 2015/1185/UE) ed in particolare risulta coerente con la proposta di certificazione dei generatori di calore prodotta dal Gruppo di Lavoro specifico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), dell'Accordo di Programma tra i 5 Ministeri e le Regioni e Province autonome del Bacino padano del 19 dicembre 2013, che prevede, appunto, l'elaborazione della proposta di decreto ministeriale in attuazione dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006.

Attualmente la proposta di decreto di cui sopra è depositata presso il Ministero dell'Ambiente per i relativi seguiti procedurali.

La classificazione è inoltre coerente con il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE, che stabilisce, in particolare, all'art.11 lett. e), la possibilità di introdurre, da parte dei piani regionali, valori limite di emissione, prescrizioni per l'esercizio, caratteristiche tecniche e costruttive per gli impianti termici civili di cui alla parte quinta, titolo II, del decreto legislativo 152/2006.

#### LA PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE

La proposta di certificazione ambientale dei generatori di calore a biomassa legnosa individuata dal Gruppo di Lavoro specifico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), dell'Accordo di Programma di bacino padano, depositata presso il Ministero competente, si basa sulla introduzione di 5 classi di qualità ambientale (da 1 stella a 5 stelle) in funzione delle emissioni inquinanti specifiche e del rendimento.

Ai fini dell'applicazione delle misure temporanee e omogenee per il miglioramento della qualità dell'aria, Regione Lombardia adotta la stessa proposta di classificazione, anticipandone pertanto la possibilità di utilizzo.

Sono oggetto di classificazione ambientale le seguenti categorie di generatori di calore, aventi una potenza termica nominale inferiore a 35 kW, conformi alle norme UNI EN associate a ciascuna categoria ed alle successive modifiche di tali norme:

- Camini chiusi, inserti a legna: UNI EN 13229 Inserti e caminetti aperti alimentati a combustibile solido Requisiti e metodi di prova;
- Caminetti aperti: UNI EN 13229 Inserti e caminetti aperti alimentati a combustibile solido -Requisiti e metodi di prova;
- Stufe a legna: UNI EN 13240 Stufe a combustibile solido Requisiti e metodi di prova;
- Stufe ad accumulo: UNI EN 15250 Apparecchi a lento rilascio di calore alimentati a combustibili solidi Requisiti e metodi di prova;
- Cucine a legna: UNI EN 12815 Termocucine a combustibile solido Requisiti e metodi di prova;
- Caldaie: UNI EN 303-5 Caldaie per riscaldamento Parte 5: Caldaie per combustibili solidi, con alimentazione manuale o automatica;
- Stufe, inserti e cucine a pellet Termostufe: UNI EN 14785 Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati con pellet di legno Requisiti e metodi di prova.

La classificazione si basa sui seguenti parametri: **rendimento energetico** (ŋ) ed **emissioni di particolato primario (PP), carbonio organico totale (COT), ossidi di azoto (NOx) e monossido di carbonio (CO)**. Sono pertanto individuate le seguenti *classi di qualità ambientale*, riportate in Tabella 1.

Tabella 1. Classificazione ambientale dei generatori di calore

Classe 5 stelle					
Tipo di generatore	PP (mg/Nm³)	COT (mg/Nm³)	NOx (mg/Nm³)	CO (mg/Nm³)	ŋ (%)
Caminetti aperti	25	35	100	650	85
Camini chiusi, inserti a legna	25	35	100	650	85
Stufe a legna	25	35	100	650	85
Cucine a legna	25	35	100	650	85
Stufe ad accumulo	25	35	100	650	85
Stufe, inserti e cucine a pellet - Termostufe	15	10	100	250	88
Caldaie	15	5	150	30	88
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)	10	5	120	25	92

PP = Particolato primario, COT = carbonio organico totale, NOx = Ossidi di azoto, CO = Monossido di carbonio, η = Rendimento

Classe 4 stelle					
Tipo di generatore	PP (mg/Nm³)	COT (mg/Nm³)	NOx (mg/Nm³)	CO (mg/Nm³)	<b>ŋ</b> (%)
Caminetti aperti	30	70	160	1250	77
Camini chiusi, inserti a legna	30	70	160	1250	77
Stufe a legna	30	70	160	1250	77
Cucine a legna	30	70	160	1250	77
Stufe ad accumulo	30	70	160	1000	77
Stufe, inserti e cucine a pellet - Termostufe	20	35	160	250	87
Caldaie	20	10	150	200	87
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)	15	10	130	100	91

PP = Particolato primario, COT = carbonio organico totale, NOx = Ossidi di azoto,

 $CO = Monossido di carbonio, \eta = Rendimento$ 

Classe 3 stelle					
Tipo di generatore	PP (mg/Nm³)	COT (mg/Nm³)	NOx (mg/Nm³)	CO (mg/Nm³)	ŋ (%)
Caminetti aperti	40	100	200	1500	75
Camini chiusi, inserti a legna	40	100	200	1500	75
Stufe a legna	40	100	200	1500	75
Cucine a legna	40	100	200	1500	75
Stufe ad accumulo	40	100	200	1250	75
Stufe, inserti e cucine a pellet - Termostufe	30	50	200	364	85
Caldaie	30	15	150	364	85
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)	20	15	145	250	90

PP = Particolato primario, COT = carbonio organico totale, NOx = Ossidi di azoto,

CO = Monossido di carbonio,  $\eta$  = Rendimento

Classe 2 stelle						
Tipo di generatore	PP (mg/Nm³)	COT (mg/Nm³)	NOx (mg/Nm³)	CO (mg/Nm³)	ŋ (%)	
Caminetti aperti	75	150	200	2000	75	
Camini chiusi, inserti a legna	75	150	200	2000	75	
Stufe a legna	75	150	200	2000	75	
Cucine a legna	75	150	200	2000	75	
Stufe ad accumulo	75	150	200	2000	75	
Stufe, inserti e cucine a pellet - Termostufe	50	80	200	500	85	
Caldaie	60	30	200	500	80	
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)	40	20	200	300	90	
DD - Particulate mimoria COT - carbonia organica totala NOv - Occidi di agota						

PP = Particolato primario, COT = carbonio organico totale, NOx = Ossidi di azoto,

 $CO = Monossido di carbonio, \eta = Rendimento$ 

I generatori caratterizzati da prestazioni inferiori a quelle previste per la classe "2 stelle" sono classificati con la classe "1 stella", per la quale sono considerati come riferimento i requisiti minimi previsti dalla marcatura di prodotto CE.

I valori indicati in tabella 1 si riferiscono al gas secco in condizioni normali (273 K e 1013 mbar) con una concentrazione volumetrica di O<sub>2</sub> residuo pari al 13%.

Si precisa che i limiti emissivi per il particolato primario (PP) individuati per le classi 3, 4 e 5 stelle corrispondono rispettivamente a quelli previsti per il primo, secondo e terzo livello di finanziamento del c.d. "Conto Termico" nazionale (D.M. 28 dicembre 2012 e s.m.i.), ovvero corrispondono rispettivamente ai coefficienti moltiplicativi Ce=1, Ce=1,2 e Ce=1,5 (cfr. Allegato II, DM 16.02.2016).

Per il campionamento, l'analisi e la valutazione delle emissioni previste dalla tabella 1 si applicano i metodi contenuti nelle seguenti norme tecniche e nei loro relativi aggiornamenti:

Tabella 2. Metodi di campionamento di riferimento

Tipo di generatore	PP	СОТ	NOx	СО	ŋ		
Stufe, caminetti, Cucine	UNI CEN/TS 15883		,			Specifiche norme tecniche (UNI EN) di generatore	Specifiche norme tecniche (UNI EN) di generatore
Stufe, caminetti, Cucine (alimentazione a pellet)	U	15883 tecnicl		Specifiche norme tecniche (UNI EN) di generatore	Specifiche norme tecniche (UNI EN) di generatore		
Caldaie		UNI EN 303-5			UNI EN 303-5		
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)	UNI E			EN 303-5	UNI EN 303-5		

<sup>(\*)</sup> I metodi indicati nella UNI CEN/TS 15883 sono applicati sino alla pubblicazione di una norma UNI che disciplini la medesima materia

#### IDENTIFICAZIONE DELLA CLASSE DI QUALITA' ENERGETICA ED EMISSIVA

Ai fini del riconoscimento della classificazione di cui alla Tabella 1, il costruttore del generatore deve certificare i requisiti prestazionali del generatore previsti dalla presente classificazione, basandosi sugli esiti delle prove di omologazione (*test report*) condotte da laboratori accreditati e/o notificati secondo la norma specifica per le diverse categorie di generatori in relazione al metodo di campionamento di riferimento riportato nella Tabella 2. Il costruttore, quindi, sulla base della verifica dei *test report*, deve produrre una *Dichiarazione delle Prestazioni Ambientali* che consente di individuare l'appartenenza del generatore alla specifica classe di qualità ambientale, nel rispetto della normativa vigente in materia di etichettatura.

In caso di generatori sottoposti alla certificazione di seconda o terza parte, la *Dichiarazione delle Prestazioni Ambientali* sarà sostituita dall'*Attestato di Certificazione* rilasciato dall'Organismo di Certificazione di seconda o terza parte.

Il costruttore, quindi, mette a disposizione dell'utente la *Dichiarazione delle Prestazioni Ambientali* o *l'Attestato di Certificazione* sia per gli apparecchi di nuova installazione sia per quelli già installati.

Per i generatori di calore già immessi sul mercato, il costruttore garantisce l'informazione al pubblico circa l'appartenenza ad una determinata classe di qualità mediante l'aggiornamento delle informazioni mancanti attraverso i canali informativi, tra cui il proprio sito internet. In particolare potrà predisporre un *Catalogo dei prodotti* contenente l'identificazione dei diversi modelli e la corrispondente appartenenza alle classi di qualità ambientale previste dalla presente classificazione.

I *Cataloghi* trasmessi a Regione Lombardia dai diversi costruttori – anche per mezzo delle proprie Associazioni di categoria – saranno pubblicati in una specifica sezione del sito regionale e resi disponibili al pubblico. Per la pubblicazione sul sito regionale i costruttori devono trasmettere la lista dei generatori appartenenti alle classi ambientali uguale o superiore a 3 stelle, corredata (prodotto per prodotto) dalla *Dichiarazione delle Prestazioni Ambientali* e, ove presente, dall'*Attestato di Certificazione* rilasciato dall'Organismo di Certificazione di seconda o terza parte. Il *format* di trasmissione degli elenchi da inserire nei *Cataloghi* pubblicati da Regione Lombardia verrà messo a disposizione sul sito regionale a seguito dell'approvazione del Protocollo.

Regione Lombardia potrà effettuare controlli a campione della *Dichiarazione delle Prestazioni Ambientali* verificando la corrispondenza tra la classe ambientale dichiarata e le prestazioni del generatore sulla base dei *test report* rilasciati dai laboratori accreditati, che potranno pertanto essere richiesti direttamente al costruttore. Per i generatori già sottoposti a una certificazione di seconda o terza parte, ovvero dotati dell'Attestato di Certificazione rilasciato dall'Organismo di Certificazione di seconda o terza parte, potrà essere richiesta al costruttore la documentazione tecnica che è stata sottoposta all'iter di certificazione.

Il cittadino, quindi, per verificare l'appartenenza ad una determinata classe di qualità del generatore a biomassa legnosa, deve fare riferimento, in prima istanza, alla documentazione fornita dal costruttore (*Dichiarazione delle Prestazioni Ambientali o Attestato di Certificazione*). Se l'informazione è mancante, potrà rivolgersi al costruttore il quale metterà a disposizione l'informazione anche tramite il proprio sito internet.

In ogni caso è possibile consultare la specifica sezione del sito istituzionale regionale <u>www.regione.lombardia.it</u> che conterrà i *Cataloghi* trasmessi dai diversi produttori riportanti la classificazione dei generatori.